

*L.Ci.*

N° 49-2013 P.g. Circolari

|            |            |              |
|------------|------------|--------------|
| <i>Com</i> | Roma       | 25/10/2013   |
|            | Protocollo | P 18584/2013 |



*Consiglio Superiore della Magistratura*

Nell'eventuale risposta indicare il numero di protocollo di riferimento

AI MINISTRO  
della Giustizia  
R O M A

AI PRIMO PRESIDENTE  
della Corte di Cassazione  
R O M A

AI PROCURATORE GENERALE  
della Repubblica presso la  
Corte di Cassazione  
R O M A

AI SEGRETARIO GENERALE  
della Corte Costituzionale  
R O M A

Ai PRESIDENTI  
delle Corti di Appello  
LORO SEDI

Ai PROCURATORI GENERALI  
della Repubblica presso le  
Corti di Appello  
LORO SEDI

AI PROCURATORE  
NAZIONALE ANTIMAFIA  
R O M A

Ai PRESIDENTI  
dei Tribunali  
LORO SEDI

Ai PRESIDENTI  
dei Tribunali di Sorveglianza  
LORO SEDI

Ai PRESIDENTI  
dei Tribunali per i Minorenni  
LORO SEDI

Ai PROCURATORI della  
Repubblica presso i Tribunali  
LORO SEDI

Ai PROCURATORI della  
Repubblica presso i  
Tribunali per i minorenni  
LORO SEDI

All'Ispettorato Generale del  
Ministero della giustizia  
R O M A

V. In Cagliari, addì 04 NOV. 2013

*Il Procuratore Generale  
Ettore Angioni*

  
L.Ci

|           |            |             |
|-----------|------------|-------------|
| <i>Es</i> | Roma       | 25/10/2013  |
|           | Protocollo | P18584/2013 |



**OGGETTO: 22/VQ/2009. Testo Unico sulla Dirigenza – Fonti normative secondarie relative al conferimento degli incarichi direttivi e semidirettivi: modifiche relative al numero di domande contemporaneamente esprimibili per uffici direttivi e semidirettivi nonché alla durata del periodo di validità dei pareri attitudinali**

Comunico che il Consiglio Superiore della Magistratura, nella seduta del 24 ottobre 2013, ha adottato la seguente delibera:

“

Premessa.

L'entrata in vigore della riforma dell'ordinamento giudiziario, ed in particolare il D. lgs.vo 160/2006 contenente *“Nuova disciplina dell'accesso in magistratura, nonché in materia di progressione economica e di funzioni dei magistrati, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera a), della legge 25 luglio 2005, n. 150”* ha significativamente innovato la regolamentazione primaria relativa al conferimento degli incarichi direttivi e semidirettivi negli uffici giudiziari.

La necessità di dare piena ed effettiva attuazione alle novità intervenute ha impegnato il Consiglio Superiore della Magistratura in una intensa attività di adeguamento della normativa secondaria di settore, culminata nella elaborazione del *Testo Unico sulla Dirigenza Giudiziaria (Circolare n. P 19244 del 3 agosto 2010 - Delibera del 30 luglio 2010)* che ha sintetizzato in un unico corpo normativo tutte le disposizioni di settore elaborate all'indomani dell'entrata in vigore della riforma ordinamentale.

Nel corso dei primi anni di applicazione delle suddette disposizioni, il Consiglio Superiore ha già provveduto ad apportare alcuni adeguamenti della normativa secondaria che risultassero utili ad agevolare la complessa e gravosa attività procedurale, anche nella parte relativa agli incumbenti rimessi ai Consigli Giudiziari. In tale percorso si sono inserite le modifiche al T.U. relative alla riduzione delle tipologie dei pareri attitudinali specifici, alla previsione di termini stringenti per la redazione dei rapporti e dei pareri nonché alla esclusione dell'obbligo di redigere il parere da parte del Consiglio Giudiziario laddove il magistrato istante appaia non legittimato al conferimento dell'incarico oggetto della procedura (si vedano, a tali riguardi, la delibera consiliare del 7 luglio 2011 - prot. 16740/2011- contenente modifiche al regime dei pareri attitudinali e la delibera consiliare del 1 giugno 2011- prot. 14394/2011- in tema di disciplina delle revoche di domande per incarichi semidirettivi).

|           |            |              |
|-----------|------------|--------------|
| <i>Es</i> | Roma       | 25/10/2013   |
|           | Protocollo | P 18584/2013 |

*LCI*  
L.C.I.



Tali interventi, purtroppo, non hanno impedito che in diverse occasioni permanesse il problema della eccessiva durata dei tempi di espletamento delle procedure concorsuali, come di recente segnalato anche in espliciti richiami del Capo dello Stato.

L'esigenza di individuare le ragioni che ancora sono alla base del problema e di approntare gli ulteriori adattamenti della normativa secondaria che possano favorirne la soluzione, ha indotto la Quinta Commissione consiliare a svolgere una approfondita riflessione sul fenomeno.

Si è così rilevato che la principale causa di allungamento dei tempi di espletamento delle procedure appare rinvenibile nell'elevato numero di concorrenti che presentano domanda per il conferimento degli incarichi direttivi e semidirettivi, aspetto foriero anche di un eccessivo carico di lavoro per i Consigli Giudiziari che si vedono a loro volta investiti da un numero esorbitante di richieste di pareri attitudinali. Peraltro, l'ingente numero di revoche di domande, ancora osservabile in varie procedure, induce a ritenere come non infrequente appaia il fenomeno della presentazione di istanze non accompagnate da adeguata riflessione sulla reale aspirazione al conferimento dell'incarico.

Appare dunque necessario prevedere, anche al fine di favorire una selezione degli aspiranti sempre più analitica e attenta, la riduzione del numero di domande contemporaneamente esprimibili da parte di ciascun aspirante, da attuare attraverso la riduzione del limite già previsto per gli incarichi semidirettivi e l'introduzione di un analogo limite per gli incarichi direttivi.

L'esigenza di contemperare il perseguimento di obiettivi di accelerazione procedurale con quella, anche prevalente, di consentire per ciascuna competizione l'attenta selezione del migliore aspirante disponibile all'interno di una adeguata platea di istanti, induce a fissare nel numero di tre le domande contemporaneamente esprimibili per ciascuna categoria (direttivi e semidirettivi) di posizioni organizzative.

Ulteriore meccanismo di snellimento procedurale appare essere quello dell'allungamento del periodo di validità del parere attitudinale specifico, che dagli attuali tre anni può ben essere portato a quattro in considerazione dell'esistenza, tra le previsioni di circolare, di apposite previsioni relative alla possibilità di interlocuzione del Consiglio Giudiziario ogni qual volta, nel periodo di validità del parere, intervengano novità rilevanti - sia in senso positivo che negativo - a proposito del profilo professionale del magistrato che ha presentato domanda per un posto direttivo o semidirettivo.

Si riportano ora gli stralci delle disposizioni oggetto di intervento. Le modifiche sono evidenziate in neretto.

## PARTE I



L. Ci

|            |            |             |
|------------|------------|-------------|
| <i>Csm</i> | Roma       | 25/10/2013  |
|            | Protocollo | P18584/2013 |



## CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DIRETTIVI

.....

### 5. DISPOSIZIONI SUL PROCEDIMENTO

.....

#### 5.3. La domanda di partecipazione al concorso

Le domande di partecipazione al concorso vanno presentate esclusivamente via Intranet secondo le modalità riportate nel vademecum consultabile sul sito intranet [www.cosmag.it](http://www.cosmag.it), salvo diverse disposizioni contenute nel singolo bando di concorso.

**Ogni magistrato non può presentare o confermare più di tre domande di conferimento di incarico direttivo, in modo da non averne più di tre contemporaneamente efficaci.**

**Non saranno prese in considerazione successive domande ove determinino il superamento del limite individuato, a meno che non intervenga specifica revoca di quelle precedentemente formulate, in maniera tale che il singolo magistrato non superi mai la presenza contestuale di tre domande di conferimento di un ufficio direttivo.**

Contestualmente alla presentazione della domanda di conferimento dell'incarico, devono essere prodotti:

- i pareri previsti dalla presente circolare ovvero deve essere attestata l'avvenuta richiesta dei medesimi nei termini indicati dal bando di concorso;
- le statistiche comparate relative all'ultimo triennio calcolato a far data dalla pubblicazione ovvero dalla vacanza, nel caso in cui la pubblicazione sia ad essa successiva,
- concisa scheda di autorelazione contenente elementi utili ai fini delle valutazioni relative al conferimento dell'incarico direttivo, ivi compresa l'elaborazione di un progetto organizzativo di massima relativo all'ufficio richiesto.

Anche al fine di non ritardare l'espletamento della procedura di copertura del posto, non sono presi in considerazione pareri richiesti dall'interessato oltre il termine di presentazione della domanda. Viceversa, non può farsi ricadere sull'aspirante il ritardo nell'inoltro del parere stesso tempestivamente richiesto.

La concisa scheda di autorelazione sull'attività professionale complessivamente svolta deve essere calibrata in funzione dell'illustrazione dell'attitudine direttiva del candidato; essa deve, altresì, contenere indicazioni di massima in ordine alle linee organizzative generali prospettabili per l'ufficio richiesto.

|            |            |              |
|------------|------------|--------------|
| <i>Com</i> | Roma       | 25/10/2013   |
|            | Protocollo | P.18584/2013 |

*L.C.*

*[Handwritten signature]*

Gli interessati sono tenuti, con la domanda, a segnalare qualunque situazione, anche sopravvenuta, di potenziale incompatibilità, ai sensi degli artt. 18 e 19 dell'Ordinamento Giudiziario, rispetto all'ufficio richiesto. L'inosservanza di tale obbligo è rilevante ai titolari dell'azione disciplinare.

Le domande conservano validità fino a quando non si concluda il concorso nell'ambito del quale sono state presentate, salvo che intervenga prima della conclusione revoca espressa della domanda.

In ragione del prevalere delle esigenze di buon andamento dell'amministrazione alla sollecita copertura dei posti direttivi vacanti, i concorsi per il conferimento degli incarichi direttivi sono reciprocamente indipendenti; pertanto, le eventuali preferenze espresse dal magistrato che ha presentato più domande non ritardano l'espletamento dei concorsi, né obbligano il Consiglio alla valutazione delle stesse.

La documentazione allegata alla domanda è oggetto di valutazione nell'ambito della singola procedura concorsuale solo se prodotta entro la scadenza dei termini. Tale documentazione deve essere depositata presso l'ufficio di appartenenza.

La documentazione depositata può essere richiamata dall'aspirante nell'ambito delle diverse procedure pubblicate entro un anno dalla data della pubblicazione del bando di concorso nell'ambito del quale essa è stata prodotta. Decorso tale termine, l'interessato ha l'onere di richiedere la restituzione della documentazione, che diversamente non viene conservata dal Consiglio Superiore, a meno che la stessa non sia confluita nel fascicolo personale.

### **5.3.1. Il parere attitudinale specifico**

L'art. 13, 1° comma, D.Lgs. 160/2006 eleva ad obbligatorio il rilascio di un preventivo parere attitudinale per il conferimento degli incarichi direttivi. Nella prospettiva della legge, infatti, il parere assume la valenza di un passaggio procedurale importante, non surrogabile per equivalente.

#### **a) Necessità dell'istanza da parte dell'interessato.**

La partecipazione al concorso su domanda dell'interessato comporta che anche la richiesta di parere sia onere del singolo aspirante, il quale deve presentare la propria istanza entro i termini indicati nel bando di concorso. Nella richiesta di parere il magistrato deve indicare la data di scadenza per la presentazione della domanda prevista dal bando di concorso, allo scopo di consentire al Consiglio giudiziario di valutarne la tempestività ed eventualmente di omettere la redazione del parere medesimo.

#### **b) Durata di validità del parere attitudinale**

|     |            |              |
|-----|------------|--------------|
| Com | Roma       | 25/10/2013   |
|     | Protocollo | P 18584/2013 |

*L.C.I.*



Il parere mantiene la sua validità ed efficacia ai fini della rappresentazione della situazione professionale del magistrato per un **quadriennio** decorrente dalla data della vacanza del posto.

Qualora il parere attitudinale non debba essere richiesto dall'aspirante, tenuto conto dei limiti temporali di validità dello stesso, il candidato comunica la domanda di partecipazione al concorso al dirigente dell'ufficio di appartenenza e si limita a trasmettere il prospetto delle statistiche comparate relative al triennio anteriore alla data della pubblicazione ovvero dalla vacanza, nel caso in cui la pubblicazione sia ad essa successiva. Il dirigente dell'ufficio di appartenenza e il Consiglio giudiziario ovvero il Consiglio direttivo della Corte di Cassazione provvedono, rispettivamente, alla redazione del rapporto informativo e alla formulazione del parere solo nell'ipotesi in cui risultino elementi negativi che incidano sulla valutazione finale; nell'ipotesi contraria, il dirigente dell'ufficio segnala l'insussistenza di tali elementi al Consiglio giudiziario ovvero al Consiglio direttivo della Corte di Cassazione, che a loro volta ne danno comunicazione al Consiglio superiore della magistratura, nei limiti in cui condividano tale segnalazione.

Il parere reso in occasione delle ordinarie valutazioni di professionalità non è equivalente al parere attitudinale specifico.

Qualora nel **quadriennio** antecedente alla data della vacanza del posto richiesto sia stato espresso un parere attitudinale per incarico direttivo diverso per grado o per funzione, il Consiglio giudiziario o il Consiglio direttivo della Corte di Cassazione può formulare il parere attraverso il richiamo a quello precedente, integrato dalle informazioni e valutazioni rilevanti, avuto riguardo alla specificità dell'ufficio richiesto. Il parere così formulato, nell'ambito della presente "procedura semplificata", non può a sua volta essere ulteriormente richiamato in pareri successivi.

Qualora il parere attitudinale non debba essere richiesto dall'aspirante, tenuto conto dei limiti temporali di validità dello stesso, il dirigente dell'ufficio di appartenenza e il Consiglio giudiziario ovvero il Consiglio direttivo della Corte di Cassazione devono integrare, rispettivamente, il rapporto informativo ed il parere utilizzabile con riferimento a nuove specifiche esperienze professionali con risultati positivi documentati e adeguatamente riscontrati dal Consiglio Giudiziario.

.....

## PARTE II

### CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI SEMIDIRETTIVI

  
L.Ci.....

|            |            |              |
|------------|------------|--------------|
| <i>Csm</i> | Roma       | 25/10/2013   |
|            | Protocollo | P 18584/2013 |



## 5. DISPOSIZIONI SUL PROCEDIMENTO

.....

### 5.3. La domanda di partecipazione al concorso

“Le domande di partecipazione al concorso vanno presentate esclusivamente via *intranet* secondo le modalità riportate nel *vademecum* consultabile sul sito *intranet www.cosmag.it*, salvo diverse disposizioni contenute nel singolo bando di concorso”

Ogni magistrato non può presentare o confermare più di **tre** domande di conferimento di incarico semidirettivo, in modo da non averne più di **tre** contemporaneamente efficaci.

Le **tre** domande devono essere considerate per tipologia di posti omogenei, ferma restando l'eventuale differente legittimazione richiesta per ciascuno di essi. Ne consegue che la domanda per più posti di presidente di sezione dello stesso ufficio destinati al medesimo settore civile o penale –equivale ad un'unica domanda, anche se le domande sono state presentate in relazione a bandi diversi.

Gli interessati sono tenuti, con la domanda, a segnalare qualunque situazione, anche sopravvenuta, di potenziale incompatibilità, ai sensi degli artt. 18 e 19 dell'Ordinamento Giudiziario, rispetto all'ufficio richiesto. L'inosservanza di tale obbligo va segnalato ai titolari dell'azione disciplinare.

Le domande conservano validità fino a quando non si concluda il concorso nell'ambito del quale sono state presentate, salvo che intervenga prima della conclusione revoca espressa della domanda. Non saranno prese in considerazione successive domande ove determinino il superamento del limite individuato, a meno che non intervenga specifica revoca di quelle precedentemente formulate, in maniera tale che il singolo magistrato non superi mai la presenza contestuale di **tre** domande di conferimento di un ufficio semidirettivo.

Nel caso di pluralità di posti richiesti con un'unica domanda ovvero di più domande nell'ambito della stessa pubblicazione non è prevista la possibilità per il magistrato di determinare un ordine di preferenza né la possibilità del c.d. “accantonamento”

Contestualmente alla presentazione della domanda di conferimento dell'incarico, devono essere prodotti:

- a) i pareri previsti dalla presente circolare ovvero deve essere attestata l'avvenuta richiesta dei medesimi nei termini indicati dal bando di concorso;
- b) le statistiche comparate relative all'ultimo triennio calcolato a far data dalla pubblicazione ovvero dalla vacanza, nel caso in cui la pubblicazione sia ad essa successiva;

|            |            |             |
|------------|------------|-------------|
| <i>Csm</i> | Roma       | 25/10/2013  |
|            | Protocollo | P18584/2013 |

*L.C.I.*



c) concisa scheda di autorelazione contenente elementi utili ai fini delle valutazioni relative al conferimento dell'incarico semidirettivo.

Anche al fine di non ritardare l'espletamento della procedura di copertura del posto, non sono presi in considerazione pareri richiesti dall'interessato oltre il termine di presentazione della domanda. Viceversa, non può farsi ricadere sull'aspirante il ritardo nell'inoltro del parere stesso tempestivamente richiesto.

Gli interessati sono tenuti, con la domanda, a segnalare qualunque situazione, anche sopravvenuta, di potenziale incompatibilità, ai sensi degli artt. 18 e 19 dell'Ordinamento Giudiziario, rispetto all'ufficio richiesto. L'inosservanza di tale obbligo è rilevante ai titolari dell'azione disciplinare.

La documentazione allegata alla domanda è oggetto di valutazione nell'ambito della singola procedura concorsuale solo se prodotta entro la scadenza dei termini. Tale documentazione deve essere depositata presso l'ufficio di appartenenza.

La documentazione depositata può essere richiamata dall'aspirante nell'ambito delle diverse procedure pubblicate entro un anno dalla data della pubblicazione del bando di concorso nell'ambito del quale essa è stata prodotta. Decorso tale termine, l'interessato ha l'onere di richiedere la restituzione della documentazione, che diversamente non viene conservata dal Consiglio Superiore, a meno che la stessa non sia confluita nel fascicolo personale.

### **5.3.1. Il parere attitudinale specifico**

L'art. 13, 1° comma, D. Lgs 160/2006 eleva ad obbligatorio il rilascio di un preventivo parere attitudinale anche per il conferimento degli incarichi semidirettivi. Nella prospettiva della legge, infatti, il parere assume la valenza di un passaggio procedurale importante, non surrogabile per equivalente.

#### **a) Necessità dell'istanza da parte dell'interessato.**

La partecipazione al concorso su domanda dell'interessato comporta che anche la richiesta di parere sia onere del singolo aspirante, il quale deve presentare la propria istanza entro i termini della pubblicazione. Nella richiesta di parere il magistrato deve indicare la data di scadenza per la presentazione della domanda prevista dal bando di concorso, allo scopo di consentire al Consiglio giudiziario di valutarne la tempestività ed eventualmente di omettere la redazione del parere medesimo.

#### **b) Durata di validità del parere attitudinale**

|              |            |              |
|--------------|------------|--------------|
| <i>Cassa</i> | Roma       | 25/10/2013   |
|              | Protocollo | P 18584/2013 |

*L.C.I.*

Il parere mantiene la sua validità ed efficacia ai fini della rappresentazione della situazione professionale del magistrato per un **quadriennio**, decorrente dalla data della vacanza del posto.

Qualora il parere attitudinale non debba essere richiesto dall'aspirante, tenuto conto dei limiti temporali di validità dello stesso, il candidato comunica la domanda di partecipazione al concorso al dirigente dell'ufficio di appartenenza e si limita a trasmettere il prospetto delle statistiche comparate relative al triennio anteriore alla data della pubblicazione ovvero dalla vacanza, nel caso in cui la pubblicazione sia ad essa successiva. Il dirigente dell'ufficio di appartenenza e il Consiglio giudiziario ovvero il Consiglio direttivo della Corte di Cassazione provvedono, rispettivamente, alla redazione del rapporto informativo e alla formulazione del parere solo nell'ipotesi in cui risultino elementi negativi che incidano sulla valutazione finale; nell'ipotesi contraria, il dirigente dell'ufficio segnala l'insussistenza di tali elementi al Consiglio giudiziario ovvero al Consiglio direttivo della Corte di Cassazione, che a loro volta ne danno comunicazione al Consiglio superiore della magistratura, nei limiti in cui condividano tale segnalazione

Il parere reso in occasione delle ordinarie valutazioni di professionalità non è equivalente al parere attitudinale specifico.

Qualora nel **quadriennio** antecedente alla data della vacanza del posto richiesto sia stato espresso un parere attitudinale per incarico semidirettivo diverso per grado e per funzione, o per incarico direttivo, il Consiglio Giudiziario può formulare il parere attraverso il richiamo a quello precedente, integrato dalle informazioni e valutazioni rilevanti, avuto riguardo alla specificità dell'ufficio richiesto. Il parere così formulato, nell'ambito della presente "procedura semplificata", non può a sua volta essere ulteriormente richiamato in pareri successivi

Qualora il parere attitudinale non debba essere richiesto dall'aspirante, tenuto conto dei limiti temporali di validità dello stesso, il dirigente dell'ufficio di appartenenza e il Consiglio giudiziario ovvero il Consiglio direttivo della Corte di Cassazione devono integrare, rispettivamente, il rapporto informativo ed il parere utilizzabile con riferimento a nuove specifiche esperienze professionali con risultati positivi documentati e adeguatamente riscontrati dal Consiglio Giudiziario.

.....

"

■ SEGRETARIO GENERALE  
(Carlo Visconti)

*Carlo Visconti*